

PROFESSIONISTI

Dovuta dal professionista la penale per aver sviato i clienti

di Lucia Recchioni



Master di specializzazione
**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione,
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**
Scopri di più >

Se il contratto tra lo **studio di commercialisti associati** ed un **singolo professionista** prevede l'applicazione di una **penale** in caso di **sviamento della clientela**, la stessa risulta essere dovuta, non assumendo rilievo la **libera determinazione dei terzi** nella scelta del proprio professionista.

È questo il principio richiamato nell'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 9966, pubblicata ieri, 28 marzo**.

Un **professionista** stipulava un **contratto di prestazione d'opera** con uno **studio di commercialisti associati** nell'ambito del quale era prevista una **clausola** che prevedeva, in caso di **dirottamento** della clientela dello studio associato, in vigenza del contratto e nei **tre anni successivi** la risoluzione, l'obbligo di corresponsione, in capo al professionista, di una **penale** pari al **corrispettivo di un anno dovuto dai clienti "dirottati"**.

Il principale valore economico dello studio associato era infatti rappresentato dal **valore economico costituito dalla sua clientela**, ragion per cui si rendevano necessarie clausole finalizzate a **vietare l'esercizio di attività concorrenziali**.

D'altra parte, i **clienti erano tutti dello studio associato** e il professionista era entrato in contatto con loro solo in occasione dell'esecuzione del **contratto di collaborazione professionale**; lo stesso contratto prevedeva inoltre un **premio sul compenso** nel caso di **nuovi clienti riconducibili al professionista**.

Il **professionista** si difendeva in **giudizio**, rilevando non solo la **libertà di determinazione della clientela (che poteva quindi scegliere liberamente il professionista cui affidarsi)** ma anche la circostanza che i **compensi della sua collaborazione non erano stati corrisposti**.

Di diverso avviso si sono però mostrati i **Giudici di merito**, i quali hanno ritenuto innanzitutto

rilevante la circostanza che il professionista **non avesse allegato alcun particolare elemento di professionalità** circa le problematiche dei clienti che lo avevano seguito e che solo lui avrebbe potuto offrire.

Tutte le **disdette** dei clienti, inoltre, erano state redatte secondo lo **stesso identico schema e con lo stesso errore grammaticale**, e tutte le **variazioni del depositario delle scritture contabili erano state trasmesse telematicamente dallo stesso intermediario** con cui il professionista aveva iniziato la nuova collaborazione.

Considerato, quindi, che i **clienti sottratti allo studio associato erano circa 40**, la clausola penale contrattualmente prevista, dovuta dal professionista, veniva determinata in misura pari a **131.701 euro**.

Il **professionista** proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, risultando tuttavia ugualmente **soccombente**.

La Corte di Cassazione ha a tal proposito ricordato che **l'elemento letterale**, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve essere valutato alla luce di ulteriori **criteri ermeneutici**, tra i quali quelli dell'**interpretazione funzionale** di cui all'articolo 1369 cod. civ. e dell'**interpretazione secondo buona fede** ai sensi dell'[articolo 1366 cod. civ.](#), tenuto conto dello **scopo pratico perseguito delle parti** con la stipula del contratto, e, quindi, della "causa concreta".

Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha dato rilievo alla circostanza che **l'intero rapporto di collaborazione professionale** tra le parti si era concretizzato "*per la costante tensione volta a tutelare il committente nell'aspetto più sensibile del proprio valore economico costituito dalla clientela che ad esso si affidava per l'erogazione dei servizi fiscali e contabili prestati*".

Non accoglibile è stata inoltre la tesi difensiva circa il **richiamo alla libertà dell'utenza di scegliere il professionista**, in quando la clausola era stata **concordata tra le parti e non incideva sulla libertà di determinazione della clientela**.